

Statuto Associazione
"CIRCOLO DEL BURRACO SASSARI 2026 APS"
C.F.: 92153250904

Titolo I Costituzione e Finalità - Art. 1 Costituzione

È costituita, in Sassari (SS), nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, e della normativa in materia, l'Associazione **"CIRCOLO DEL BURRACO SASSARI 2026 APS"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione adeguerà automaticamente la denominazione. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS e sarà adeguata con l'acronimo ETS (Ente del terzo settore) al momento dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) assumendo così la seguente denominazione: **"CIRCOLO DEL BURRACO SASSARI 2026 APS ETS"**. La sede dell'Associazione è nel Comune di Sorso ed il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Finalità

L'associazione esercita in via principale le attività di interesse generale ricadenti nell'art. 5 del D.Lgs 117/2017, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare si propone di operare per lo sviluppo socio-economico sostenibile, il rafforzamento del tessuto sociale e la valorizzazione del capitale umano, attraverso attività di interesse generale sostenendo l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

Titolo II Attività esercitate - Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere in favore dei propri associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati riguardano, in base all'art 5 D.Lgs. 117/2017, quanto indicato alle lettere: i);k);d).

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione svolge attività culturali e ricreative attraverso:

- organizzazione e promozione del gioco del burraco e di altri giochi leciti quale strumento di aggregazione sociale, inclusione e socializzazione;
- organizzazione di tornei, incontri, eventi e manifestazioni ricreative;
- promozione di attività ludico-ricreative finalizzate al benessere della persona e alla socializzazione;
- organizzazione di iniziative culturali e sociali volte a favorire la partecipazione attiva degli associati;
- promozione della cultura del gioco responsabile e delle relazioni sociali.

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Nello specifico l'associazione intende:

organizzazione di attività turistiche di interesse sociale connesse alla partecipazione ad eventi e manifestazioni associative, senza svolgimento di attività di intermediazione turistica o attività riservate per legge a soggetti abilitati.

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Nello specifico l'associazione intende organizzare:

- attività educative e di promozione sociale finalizzate allo sviluppo delle capacità relazionali e alla partecipazione attiva alla vita associativa.

Art. 5 Attività diverse

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può esercitare e organizzare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'individuazione delle attività diverse è operata dall'Organo di amministrazione mediante apposita delibera, nel rispetto della loro secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale. In particolare, l'Associazione potrà:

- svolgere, in via secondaria e strumentale, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi e iniziative associative, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017

.Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle proprie attività e per la gestione, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, educativa e formativa, nonché per il perseguimento di specifici obiettivi e la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del Terzo settore, enti senza fini di lucro, nonché con soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Associazione può stipulare accordi e convenzioni e promuovere, costituire, aderire o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo i criteri di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni. Tutti i volontari sono assicurati ai sensi della normativa vigente. Per la gestione delle attività organizzate, l'Associazione può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, qualora ciò sia necessario ai fini del regolare svolgimento delle attività di interesse generale. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, l'Associazione assicura gli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, mediante la pubblicazione sul proprio sito internet, o su quello della rete associativa cui aderisce, degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Titolo III Funzionamento - Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: • dai beni mobili e immobili di proprietà; dalle eccedenze degli esercizi annuali; • da donazioni, erogazioni, lasciti; • da quote di partecipazioni societarie; • da obbligazioni e altri titoli pubblici; • dal fondo di riserva; • da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 23 del presente Statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite: • dalle quote annuali di tesseramento dei soci; • dai proventi della gestione del patrimonio; • dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente Statuto; • dalle attività di raccolta fondi; • dai contributi di soci e di altre persone fisiche; • dai contributi di Enti Pubblici e privati; • dalle convenzioni con Enti Pubblici; • dalle erogazioni liberali; • dai titoli di solidarietà; • da attività diverse, secondarie e strumentali. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche ai sensi dell'art 16 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Titolo IV I Soci - Art.12 Adesione all'Associazione

Possono essere ammessi quali soci, oltre alle persone fisiche, solamente altre APS o altri Enti del terzo settore ed enti senza scopo di lucro ma a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Chi aderisce all'associazione ne condivide i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione eventualmente aderisce condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare l'ammissione a socio su domanda dell'interessato, alla comunicazione della deliberazione di ammissione all'interessato e all'annotazione della stessa nel libro degli associati. Tale annotazione dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Nel caso di rigetto della domanda, la delibera di rigetto motivata deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art. 13 Diritti dei soci

I soci hanno diritto: a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere; b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale; c) a partecipare alle assemblee; d) ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti; e) ad approvare i bilanci; f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. I soci minorenni in assemblea votano per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Art.14 Doveri dei soci

I soci sono tenuti: a) a sostenere le finalità dell'Associazione; b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione.

Art. 15 Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per: morte, dimissioni/recesso, esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo. Contro tale deliberazione, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima seduta utile. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile, non rivalutabile. In caso di morte, recesso od esclusione gli associati o i loro eredi non hanno diritto di richiedere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione - Art. 16 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione: • L'Assemblea Sociale; • Il Consiglio Direttivo; • Il Presidente. Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 20 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 17 L'Assemblea Sociale

E' il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E' composta dai soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento. In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale e ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria: • approva, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto; • approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale; • delibera sulle altre materie eventualmente poste all'ordine del giorno; • approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; • elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi nel rispetto dell'art. 8 co. 3 del Dlgs. 117/2017; • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o l'organo di controllo, e ne delibera il compenso; • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione; L'assemblea in via straordinaria: • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto; • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; per la validità delle riunioni dell'assemblea ordinaria, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale.

In assemblea straordinaria per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 18 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. I suoi componenti devono essere soci dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di n. 3 unità. Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri: • mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; • elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; • attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale; • assegna gli incarichi di lavoro; • approva i programmi di Attività; • approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; • predispone i bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione; • elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.; • elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario; • delibera circa l'ammissione dei soci, nonché l'esclusione degli stessi. Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno due volte all'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice

civile. Qualora per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più Consiglieri, a condizione che rimangano in carica almeno tre consiglieri eletti, il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione dei componenti mancanti attingendo alla lista dei non eletti, con successiva ratifica alla prima assemblea utile, e che in assenza di ratifica o esaurimento della lista dei non eletti si procederà con una nuova elezione in assemblea.

Art. 19 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 20 L'Organo di Controllo e Organo di Revisione legale dei conti

È nominato l'organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Esso è costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'organo di controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

È nominato l'Organo di revisione legale dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. Esso è costituito da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 21 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 22 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda a quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile.

Art. 23 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in assemblea straordinaria. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.



